

N. R.G. 57 /2025



IL TRIBUNALE DI COMO

SEZIONE PRIMA CIVILE

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI



**TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Rg RDC n. 57/2025

**IL GIUDICE
Dr. Marco MANCINI**

ha emesso il seguente

DECRETO

- visto il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art 67 e ss ccii depositato da LONGHI NICOLE, nata a Cantù (CO) il [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) residente in Cantù (CO) Via [REDACTED], con l'Avv. Giovannardi Mauro e l'ausilio dell'OCC Dre Fabio Ignazio Maria Guzzo;
- ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che la ricorrente risiede in Comune compreso nel circondario di questo Tribunale;
- rilevato che l'istante appare qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività lavorativa;
- rilevato altresì che la ricorrente non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- rilevato che sussiste lo stato di sovraindebitamento, considerato che la ricorrente risulta esposta per complessivi euro 129.362,56, cui va aggiunto l'importo in prededuzione di euro 1700,00 per compenso OCC (nulla invece viene indicato per il legale) a fronte di un attivo disponibile corrispondente al reddito da lavoro dipendente (per complessivi euro 1238,0 mensili netti), di un'autovettura di valore irrisorio e che il fabbisogno del mantenimento ammonta ad euro 2539,00 mensili;
- dato atto che la proposta ed il piano prevedono il pagamento parziale dell'unico creditore Leviticus SPV S.r.l. mediante versamento di un importo mensile pari a Euro 400,00 per una durata complessiva di 4 anni, ovvero per un totale di 48 rate, determinando così un importo complessivo pari a €19.200,00;
- rilevato che non si ravvisano le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, dovendosi ritenere, alla stregua degli elementi offerti e di quanto riferito dall'OCC, che al momento di assunzione delle

obbligazioni inadempite la ricorrente potesse non avvedersi dell'inadeguatezza delle proprie capacità restitutorie, avuto riguardo all'ordinaria diligenza richiesta al consumatore;
- visto l'art. 70 CCII.

DICHIARA

ammissibile la proposta ed il piano

DISPONE

a cura del professionista nominato OCC la pubblicazione della proposta e del piano sul sito web del Tribunale di Como o del Ministero della Giustizia nonché la comunicazione a tutti i creditori entro 30 gg dall'emissione del presente decreto;

ORDINA

a tutti i creditori, ricevuta la comunicazione di cui sopra, di comunicare all'OCC un indirizzo di pec ai sensi dell'art 10 commi 1 e 2 CCII, con avvertenza che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

i creditori che possono presentare ex art 70 co 3 CCII osservazioni alla proposta del debitore nei 20 gg successivi alla comunicazione di cui sopra, mediante invio delle osservazioni all'indirizzo pec dell'OCC;

ORDINA

all'OCC, entro i 10 gg successivi alla scadenza del termine di 20 concesso ai creditori per proporre eventuali osservazioni al piano e alla proposta, sentito il debitore, di riferire al giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano ritenute necessarie;

DISPONE

a sospensione della cessione del quinto in essere sullo stipendio della debitrice potendo pregiudicare la fattibilità del piano

RISERVA

all'esito degli incumbenti indicati i provvedimenti ex art 70 CCI

Si comunichi
Como, 31.3.2025

IL GIUDICE